*Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare*

**2011/0299(COD)**

22.6.2012

# PARERE

della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le reti transeuropee di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE
(COM(2011/0657) – C7-0373/2011 – 2011/0299(COD))

Relatore per parere: Oreste Rossi

PA_Legam

## BREVE MOTIVAZIONE

La presente proposta di regolamento stabilisce, nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa che è parte integrante della strategia "Europa 2020", una serie di orientamenti relativi agli obiettivi e alle priorità per le reti di banda larga e le infrastrutture di servizi digitali nel campo delle telecomunicazioni.

Il regolamento identifica progetti di interesse comune per la diffusione delle reti di banda larga e le infrastrutture di servizi digitali, mirati a migliorare la competitività dell'economia europea, a promuovere l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti nazionali, a supportare lo sviluppo di un mercato unico digitale, oltre che a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra e alla protezione dell'ambiente.

La creazione di un accesso transfrontaliero a un'infrastruttura interoperabile di servizi pubblici digitali è un ambito dove l'azione dell'Unione europea può apportare un elevato valore aggiunto. Tali servizi di pubblica amministrazione elettronica includono la fornitura transfrontaliera dell'assistenza sanitaria online, che riveste particolare interesse per le competenze della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.

La creazione di servizi transfrontalieri interoperabili di assistenza sanitaria online renderebbe possibile l'interazione tra cittadini e operatori della sanità e la trasmissione di dati fra istituzioni, consentendo l'accesso a cartelle sanitarie elettroniche e a servizi elettronici di prescrizione, a teleservizi di medicina remota e assistenza a domicilio. L'assistenza sanitaria online contribuirebbe al miglioramento della sicurezza dei pazienti, oltre che alla riduzione della spesa medica e all'ammodernamento e al miglioramento dell'efficienza dei sistemi nazionali di assistenza sanitaria.

Il relatore per il parere condivide e sostiene la proposta della Commissione, proponendo allo stesso tempo alcune modifiche mirate a rendere più efficaci i progetti di interesse comune nel campo della pubblica amministrazione elettronica.

In particolare, i servizi frontalieri interoperabili di assistenza sanitaria online dovrebbero prevedere l'adozione di uno standard omogeneo di rappresentazione dei dati e dei documenti elettronici da parte delle strutture sanitarie e ospedaliere, anche mediante l'adozione di codifiche condivise tra gli Stati membri per individuare in modo univoco la semantica attribuita alle singole prestazioni sanitarie. Inoltre, dovrebbe essere individuato un set minimo comune di dati e documenti elettronici che costituiscano la dotazione di base del paziente presente nei servizi interoperabili di assistenza sanitaria online (ad esempio fattore sanguigno, anamnesi, lettere di dimissioni, ecc.).

Più in generale, è auspicabile che i progetti nel campo della pubblica amministrazione elettronica abbiano come fine di istituire un codice identificativo univoco europeo che i cittadini e le imprese possano utilizzare nei rapporti con la pubblica amministrazione di tutti gli Stati membri.

## EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

**Emendamento 1**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 4**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (4) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "La banda larga in Europa: investire nella crescita indotta dalla tecnologia digitale"[9] conclude che il ruolo critico di internet implica che i benefici per la società nel suo complesso appaiano assai maggiori degli incentivi privati agli investimenti in reti più veloci. Un intervento pubblico in questo settore è dunque necessario, ma è auspicabile che non falsi indebitamente la concorrenza. | (4) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "La banda larga in Europa: investire nella crescita indotta dalla tecnologia digitale"[9] conclude che il ruolo critico di internet implica che i benefici per la società nel suo complesso appaiano assai maggiori degli incentivi privati agli investimenti in reti più veloci. Un intervento pubblico in questo settore è dunque necessario, ma è auspicabile che non falsi indebitamente la concorrenza. ***Nella sua risoluzione del 6 luglio 2011 dal titolo "Banda larga in Europa: investire nella crescita indotta dalla tecnologia digitale", il Parlamento europeo sottolinea che i servizi a banda larga sono fondamentali per la competitività dell'industria dell'UE e contribuiscono in larga misura alla crescita economica, alla coesione sociale e ad un'occupazione di qualità, come pure a consentire a tutte le regioni e a tutte le fasce della società di beneficiare della tecnologia digitale nell'Unione europea; raccomanda di promuovere un mercato competitivo per gli investimenti in infrastrutture a banda larga fisse e wireless e per il loro utilizzo; osserva che un mercato competitivo è un catalizzatore di ulteriori investimenti e innovazione da parte dei fornitori di comunicazione, applicazioni e contenuti, oltre a costituire una piattaforma fondamentale per l'economia digitale.*** |

[1] ***P7_TA-(2011)0322***

**Emendamento 2**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 10**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (10) Maggiori velocità di banda larga sono associate a sostanziali vantaggi economici e sociali che non sono quantificabili o monetizzabili da parte degli investitori. La banda larga veloce e superveloce è l'infrastruttura essenziale per consentire lo sviluppo e la diffusione di servizi digitali che dipendono dalla disponibilità, velocità, affidabilità e resistenza delle reti fisiche. La creazione e l'adozione di reti più veloci aprono la strada a servizi innovativi che sfruttano le velocità più elevate. L'azione a livello dell'Unione è necessaria per sfruttare al massimo le sinergie e le interazioni fra questi due componenti delle reti digitali di telecomunicazioni. | (10) Maggiori velocità di banda larga sono associate a sostanziali vantaggi economici e sociali che non sono quantificabili o monetizzabili da parte degli investitori. La banda larga veloce e superveloce è l'infrastruttura essenziale per consentire lo sviluppo e la diffusione di servizi digitali che dipendono dalla disponibilità, velocità, affidabilità e resistenza delle reti fisiche. La creazione e l'adozione di reti più veloci aprono la strada a servizi innovativi che sfruttano le velocità più elevate. L'azione a livello dell'Unione è necessaria per sfruttare al massimo le sinergie e le interazioni fra questi due componenti delle reti digitali di telecomunicazioni. ***Un accesso universale alle reti a banda larga è essenziale per la crescita delle economie moderne così come per il benessere degli individui e l'inclusione digitale. L'estensione delle reti a banda larga nelle zone rurali e in quelle economicamente e socialmente svantaggiate faciliterà un miglioramento delle comunicazioni, in particolare per le persone a mobilità ridotta o che vivono in condizioni di isolamento, oltre a migliorare l'accesso ai servizi e a favorire lo sviluppo delle piccole e medie imprese nelle zone rurali, contribuendo in tal modo a creare nuovi posti di lavoro e a sviluppare nuovi servizi in queste località.*** |

**Emendamento 3**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 13**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (13) Lo sviluppo di reti a banda larga e di infrastrutture di servizi digitali contribuirà all'obiettivo dell'Unione di ridurre le emissioni di gas a effetto serra, consentendo l'adozione di soluzioni efficienti sotto il profilo energetico in molti settori dell'economia europea. Tale effetto positivo sarà limitato, ma solo in parte, dall'aumento della domanda di energia e di risorse generato principalmente dalle opere di realizzazione delle reti a banda larga e dal funzionamento delle infrastrutture di servizi digitali. | (13) ***L'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni facilita un adeguamento strutturale verso i beni e servizi che consumano meno risorse, risparmi energetici negli edifici e nelle reti elettriche nonché lo sviluppo di sistemi di trasporto intelligenti più efficienti e a consumo energetico ridotto.*** Lo sviluppo di reti a banda larga e di infrastrutture di servizi digitali contribuirà all'obiettivo dell'Unione di ridurre le emissioni di gas a effetto serra, consentendo l'adozione di soluzioni efficienti sotto il profilo energetico in molti settori dell'economia europea. Tale effetto positivo sarà limitato, ma solo in parte, dall'aumento della domanda di energia e di risorse generato principalmente dalle opere di realizzazione delle reti a banda larga e dal funzionamento delle infrastrutture di servizi digitali. |

**Emendamento 4**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 24 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(24 bis) In sede di attuazione del presente regolamento è opportuno che il trattamento dei dati personali avvenga sempre nel rispetto delle norme dell'Unione europea, in particolare la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al*** |

| | |
|---|---|
| | ***trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche).*** |

**Emendamento 5**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 2 – punto 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (1) contribuiscono alla crescita economica e sostengono lo sviluppo del mercato unico, portando al miglioramento della competitività dell'economia europea, ***anche per quanto riguarda le*** piccole e medie imprese (PMI); | (1) contribuiscono alla crescita economica e sostengono lo sviluppo del mercato unico, portando al miglioramento della competitività dell'economia europea, ***in particolare garantendo alle*** piccole e medie imprese (PMI) ***un migliore accesso al mercato***; |

**Emendamento 6**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 2 – punto 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (2) contribuiscono a migliorare la vita quotidiana dei cittadini, delle imprese e delle amministrazioni promuovendo l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti nazionali di telecomunicazioni e l'accesso a queste ultime; | (2) contribuiscono a migliorare la ***coesione sociale e la*** vita quotidiana dei cittadini, delle imprese e delle amministrazioni promuovendo l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti nazionali di telecomunicazioni e l'accesso a queste ultime; |

**Emendamento 7**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 2 – punto 2 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(2 bis) contribuiscono alla protezione e alla difesa delle informazioni e dei sistemi*** |

| | |
|---|---|
| | ***d'informazione garantendone la disponibilità, l'integrità, l'autentificazione e la confidenzialità; è necessario che tali misure comprendano le capacità di protezione, di rilevamento e di reazione dei servizi d'informazione, in particolare nei confronti degli attacchi informatici;*** |

**Emendamento 8**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 2 – punto 4**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (4) facilitano lo sviluppo sostenibile ***delle*** infrastrutture di servizi digitali transeuropei, la loro interoperabilità e il loro coordinamento a livello europeo, nonché il loro funzionamento, la loro manutenzione ***e*** il loro ammodernamento; | (4) facilitano lo sviluppo sostenibile ***di*** infrastrutture di servizi digitali transeuropei ***che siano aperte***, ***accessibili e non discriminatorie,*** la loro interoperabilità e il loro coordinamento a livello europeo, nonché il loro funzionamento, la loro manutenzione***,*** il loro ammodernamento ***e la loro sicurezza***; |

**Emendamento 9**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 4 – lettera b**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (b) la diffusione di reti a banda larga per collegare regioni insulari, prive di accesso al mare e ***periferiche*** alle regioni centrali dell'Unione, garantendo che in dette regioni le velocità di trasmissione dei dati siano sufficienti a permettere una connettività di banda larga non inferiore a 30 Mb; | (b) la diffusione di reti a banda larga per collegare regioni insulari, prive di accesso al mare***, periferiche, rurali o economicamente*** e ***socialmente svantaggiate*** alle regioni centrali dell'Unione, garantendo che in dette regioni le velocità di trasmissione dei dati siano sufficienti a permettere una connettività di banda larga non inferiore a 30 Mb; |

**Emendamento 10**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 5 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. Un progetto di interesse comune può comprendere il suo intero ciclo, tra cui gli studi di fattibilità, la realizzazione, il funzionamento continuato, il coordinamento e la valutazione. | 2. Un progetto di interesse comune può comprendere il suo intero ciclo, tra cui gli studi di fattibilità, la realizzazione, il funzionamento continuato, il coordinamento e la valutazione.<br>***È necessario che i progetti di interesse comune rispettino il principio della neutralità tecnologica, sul quale si fonda il quadro europeo delle comunicazioni elettroniche.*** |

**Emendamento 11**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 5 – paragrafo 7 – lettera c**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (c) nuove opportunità per sfruttare sinergie fra ***diverse*** infrastrutture***, comprese quelle nel campo dei trasporti e dell'energia***. | (c) nuove opportunità per sfruttare sinergie fra ***diversi tipi di*** infrastrutture. |

*Motivazione*

*Per motivi di coerenza del testo.*

**Emendamento 12**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 5 – paragrafo 8 – lettera c**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (c) dimostra di possedere un valore aggiunto europeo. | (c) dimostra di possedere un valore aggiunto europeo ***sulla base di uno studio di fattibilità e di analisi costi-benefici***. |

**Emendamento 13**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 7 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. La Commissione è assistita da un gruppo di esperti, composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro, per il monitoraggio dell'attuazione dei presenti orientamenti, per l'assistenza alla programmazione delle strategie nazionali per l'internet ad alta velocità e alla mappatura delle infrastrutture e per lo scambio di informazioni. Il gruppo di esperti può anche considerare qualsiasi altro tema relativo allo sviluppo delle reti transeuropee di telecomunicazione. | 2. La Commissione è assistita da un gruppo di esperti, composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro, per il monitoraggio dell'attuazione dei presenti orientamenti, per l'assistenza alla programmazione delle strategie nazionali per l'internet ad alta velocità e alla mappatura delle infrastrutture e per lo scambio di informazioni. ***La Commissione valuta, insieme al gruppo di esperti, se la portata dei progetti di interesse comune continui a rispecchiare le priorità sociali, ambientali ed economiche, gli sviluppi tecnologici e la situazione nei mercati interessati, nonché le nuove opportunità di sfruttare le sinergie tra i diversi tipi di infrastrutture.*** Il gruppo di esperti può anche considerare qualsiasi altro tema relativo allo sviluppo delle reti transeuropee di telecomunicazione. |

**Emendamento 14**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 7 – paragrafo 4**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 4. ***Nelle relazioni la Commissione valuta anche se la portata dei progetti di interesse comune continui a rispecchiare le priorità politiche, gli sviluppi tecnologici e la situazione nei mercati interessati.*** Per i progetti di grande entità, ***le relazioni comprendono*** un'analisi dell'impatto ambientale, che tiene conto delle esigenze di adattamento ai cambiamenti climatici e di mitigazione di questi ultimi e della resistenza alle catastrofi. Tale riesame può anche svolgersi in qualsiasi altro momento | 4. Per i progetti di grande entità, ***la Commissione effettua*** un'analisi dell'impatto ambientale, che tiene conto delle esigenze di adattamento ai cambiamenti climatici e di mitigazione di questi ultimi e della resistenza alle catastrofi. Tale riesame può anche svolgersi in qualsiasi altro momento ritenuto opportuno ***per evitare investimenti in infrastrutture che diventano rapidamente obsolete***. |

ritenuto opportuno.

**Emendamento 15**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 8 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 6, è conferita alla Commissione per un periodo ***indeterminato*** a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. | 2. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 6, è conferita alla Commissione per un periodo ***di cinque anni*** a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. ***La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni.*** |

**Emendamento 16**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 10 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Esso si applica a decorrere dal ***1° gennaio 2014***. | Esso si applica a decorrere dal ***…****. |
| | **** GU si prega di inserire la data: due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.*** |

*Motivazione*

*Il presente regolamento è collegato al regolamento che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa, e non è opportuno indicare una data di applicazione assoluta che non tenga conto dei possibili tempi delle procedure di approvazione dei diversi regolamenti.*

**Emendamento 17**

**Proposta di regolamento**
**Allegato – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| La diffusione e il potenziamento delle reti transeuropee di telecomunicazione (reti a banda larga e infrastrutture di servizi digitali) contribuiscono a promuovere la crescita economica, creare posti di lavoro e realizzare un mercato unico digitale dinamico. In particolare, la diffusione di tali reti renderà possibile un accesso più veloce a internet, apporterà miglioramenti della vita quotidiana dei cittadini ***(compresi i minori e i giovani)***, delle imprese e delle amministrazioni, grazie alla tecnologia dell'informazione, aumenterà l'interoperabilità e faciliterà l'allineamento o convergenza verso standard comuni. | La diffusione e il potenziamento delle reti transeuropee di telecomunicazione (reti a banda larga e infrastrutture di servizi digitali) contribuiscono a promuovere la crescita economica, creare posti di lavoro e realizzare un mercato unico digitale dinamico. In particolare, la diffusione di tali reti renderà possibile un accesso più veloce a internet, apporterà miglioramenti della vita quotidiana dei cittadini, delle imprese e delle amministrazioni, grazie alla tecnologia dell'informazione, aumenterà l'interoperabilità e faciliterà l'allineamento o convergenza verso standard comuni. |

*Motivazione*

*I benefici della diffusione delle reti transeuropee sono a favore di tutti i cittadini: è dunque superfluo citarne categorie particolari.*

**Emendamento 18**

**Proposta di regolamento**
**Allegato – sezione 2 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Tutti gli investimenti nella banda larga sul territorio dell'Unione aumentano la capacità della rete e recano vantaggi a tutti gli utenti potenziali, anche a quelli situati in Stati membri diversi da quello dell'investimento. Gli investimenti in tali reti incrementano la concorrenza e l'innovazione nell'economia, rendono possibili servizi pubblici più efficienti ed efficaci e concorrono al raggiungimento degli obiettivi dell'UE relativi ad un'economia a basse emissioni di carbonio, | Tutti gli investimenti nella banda larga sul territorio dell'Unione aumentano la capacità della rete e recano vantaggi a tutti gli utenti potenziali, anche a quelli situati in Stati membri diversi da quello dell'investimento. Gli investimenti in tali reti incrementano la concorrenza***, la coesione sociale*** e l'innovazione nell'economia, rendono possibili servizi pubblici più efficienti ed efficaci e concorrono al raggiungimento degli obiettivi dell'UE relativi ad un'economia a |

| | |
|---|---|
| favorendo la competitività e la produttività dell'UE in generale. | basse emissioni di carbonio, favorendo la competitività e la produttività dell'UE in generale. |

**Emendamento 19**

**Proposta di regolamento**
**Allegato – sezione 2 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Gli investimenti nelle infrastrutture di banda larga sono stati intrapresi principalmente da investitori privati e si prevede che questa situazione permanga anche in futuro. Tuttavia, il raggiungimento delle mete dell'agenda digitale richiederà investimenti in settori che non possiedono una chiara attrattiva commerciale o in cui potrebbe essere necessario potenziare tale attrattiva entro il riferimento temporale delle mete stesse. Sulla base dei probabili investimenti, è possibile caratterizzare i seguenti tipi di settori: | Gli investimenti nelle infrastrutture di banda larga sono stati intrapresi principalmente da investitori privati e si prevede che questa situazione permanga anche in futuro. ***In molte regioni,*** tuttavia, ***gli investimenti nelle infrastrutture a banda larga sono insufficienti a causa della mancanza di concorrenza e del livello elevato dei rischi di mercato, mentre i servizi pubblici sono poco sviluppati e non interoperabili a causa della frammentazione delle soluzioni tecniche.*** Il raggiungimento delle mete dell'agenda digitale richiederà investimenti in settori che non possiedono una chiara attrattiva commerciale o in cui potrebbe essere necessario potenziare tale attrattiva entro il riferimento temporale delle mete stesse. Sulla base dei probabili investimenti, è possibile caratterizzare i seguenti tipi di settori: |

**Emendamento 20**

**Proposta di regolamento**
**Allegato – sezione 2 – paragrafo 4**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Le zone rurali e a bassa densità tendono ad essere servite da connessioni a bassa velocità e, in alcuni casi, non sono affatto servite. È probabile che l'attrattiva commerciale degli investimenti risulti inesistente e che quindi le mete europee | Le zone rurali e a bassa densità tendono ad essere servite da connessioni a bassa velocità e, in alcuni casi, non sono affatto servite. ***Si tratta di un'area prioritaria per la fornitura di un accesso a banda larga mediante una connettività via satellite.*** È |

| | |
|---|---|
| difficilmente possano essere raggiunte entro il 2020. In queste zone gli investimenti abbisognano di un sostegno finanziario, sotto forma di sovvenzioni eventualmente completate da strumenti finanziari. Si tratta di zone che comprendono regioni remote e scarsamente popolate in cui i costi di investimento sono molto elevati o i redditi sono molto modesti. È probabile che in queste zone il sostegno del meccanismo per collegare l'Europa completi i fondi di coesione o di sviluppo rurale disponibili ed altri sostegni pubblici diretti. | probabile che l'attrattiva commerciale degli investimenti risulti inesistente e che quindi le mete europee difficilmente possano essere raggiunte entro il 2020. In queste zone gli investimenti abbisognano di un sostegno finanziario, sotto forma di sovvenzioni eventualmente completate da strumenti finanziari. Si tratta di zone che comprendono regioni remote e scarsamente popolate in cui i costi di investimento sono molto elevati o i redditi sono molto modesti. È probabile che in queste zone il sostegno del meccanismo per collegare l'Europa completi i fondi di coesione o di sviluppo rurale disponibili ed altri sostegni pubblici diretti. |

**Emendamento 21**

**Proposta di regolamento**
**Allegato – sezione 3 – paragrafo 2 - comma 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| La pubblica amministrazione elettronica è l'interazione fra le autorità pubbliche da un lato e i cittadini, le imprese e le organizzazioni dall'altro, nonché fra autorità pubbliche di paesi diversi. Introducendo piattaforme di interazione ***standardizzate,*** transfrontaliere e facili da usare si genereranno guadagni di efficienza sia nell'economia che nel settore pubblico, contribuendo al mercato unico. | La pubblica amministrazione elettronica è l'interazione fra le autorità pubbliche da un lato e i cittadini, le imprese e le organizzazioni dall'altro, nonché fra autorità pubbliche di paesi diversi. Introducendo piattaforme di interazione transfrontaliere e facili da usare si genereranno guadagni di efficienza sia nell'economia che nel settore pubblico, contribuendo al mercato unico. |

**Emendamento 22**

**Proposta di regolamento**
**Allegato – sezione 3 – paragrafo 2 - comma 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Identificazione e autenticazione elettroniche interoperabili in tutta Europa. Si installerà una serie di server e protocolli di autenticazione collegati e sicuri per | Identificazione e autenticazione elettroniche interoperabili in tutta Europa. Si installerà una serie di server e protocolli di autenticazione collegati e sicuri per |

| | |
|---|---|
| garantire l’interoperabilità fra i diversi sistemi di autenticazione, identificazione e autorizzazione esistenti in Europa. Questa piattaforma consentirà ai cittadini e alle imprese di accedere a servizi online quando necessario per studio, lavoro, viaggi, ottenimento di assistenza sanitaria o esercizio di attività economiche all’estero. Sarà il livello fondamentale per tutti i servizi digitali che richiedono l’identificazione e l’autenticazione elettroniche, fra cui gli appalti elettronici, i servizi sanitari online, la rendicontazione commerciale standardizzata, lo scambio elettronico di informazioni giudiziarie, la registrazione transeuropea online delle imprese, i servizi di pubblica amministrazione elettronica per le imprese, compresa la comunicazione fra registri di imprese relativa a fusioni transfrontaliere e succursali all’estero. Questa piattaforma potrà usare risorse e strumenti della piattaforma essenziale multilingue. | garantire l’interoperabilità fra i diversi sistemi di autenticazione, identificazione e autorizzazione esistenti in Europa***, col fine ultimo di istituire, per i rapporti con la pubblica amministrazione, un codice identificativo univoco europeo della persona fisica e della persona giuridica***. Questa piattaforma consentirà ai cittadini e alle imprese di accedere a servizi online quando necessario per studio, lavoro, viaggi, ottenimento di assistenza sanitaria o esercizio di attività economiche all’estero. Sarà il livello fondamentale per tutti i servizi digitali che richiedono l’identificazione e l’autenticazione elettroniche, fra cui gli appalti elettronici, i servizi sanitari online, la rendicontazione commerciale standardizzata, lo scambio elettronico di informazioni giudiziarie, la registrazione transeuropea online delle imprese, i servizi di pubblica amministrazione elettronica per le imprese, compresa la comunicazione fra registri di imprese relativa a fusioni transfrontaliere e succursali all’estero. Questa piattaforma potrà usare risorse e strumenti della piattaforma essenziale multilingue. |

*Motivazione*

*L'istituzione di un codice univoco europeo di identificazione per i servizi online, utilizzabile da tutti i cittadini e le imprese in ogni Stato membro, renderebbe i rapporti con la pubblica amministrazione molto più semplici e garantirebbe meglio una vera interoperabilità.*

**Emendamento 23**

**Proposta di regolamento**
**Allegato – sezione 3 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera d – comma 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (d) Servizi transfrontalieri interoperabili di assistenza sanitaria online. Questi servizi renderanno possibile l’interazione fra i cittadini/pazienti e i fornitori di assistenza sanitaria, la trasmissione di dati fra istituzioni e fra organizzazioni e la | (d) Servizi transfrontalieri interoperabili di assistenza sanitaria online. Questi servizi renderanno possibile l’interazione fra i cittadini/pazienti e i fornitori di assistenza sanitaria, la trasmissione di dati fra istituzioni e fra organizzazioni e la |

| | |
|---|---|
| comunicazione paritaria fra cittadini/pazienti e/o addetti sanitari e istituzioni. L'infrastruttura da mettere in campo sarà conforme ai principi di protezione dei dati stabiliti, in particolare, dalle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE, nonché alle regole etiche internazionali e nazionali relative all'utilizzazione delle cartelle sanitarie dei pazienti e di altri dati personali. | comunicazione paritaria fra cittadini/pazienti e/o addetti sanitari e istituzioni. L'infrastruttura da mettere in campo***: prevederà l'adozione di uno standard omogeneo di rappresentazione dei dati e dei documenti prodotti all'interno dei sistemi informativi delle strutture sanitarie e ospedaliere; individuerà un set minimo comune di dati e documenti elettronici che dovranno costituire la dotazione base del paziente presente nei servizi transfrontalieri interoperabili di assistenza sanitaria online;*** sarà conforme ai principi di protezione dei dati stabiliti, in particolare, dalle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE, nonché alle regole etiche internazionali e nazionali relative all'utilizzazione delle cartelle sanitarie dei pazienti e di altri dati personali. |

*Motivazione*

*Per il corretto funzionamento del servizio di assistenza sanitaria online, è opportuno che si adotti una "cartella sanitaria europea", che utilizzi un unico standard per la rappresentazione dei dati e soprattutto indichi con chiarezza i dati che devono costituire la dotazione di base del paziente (ad esempio fattore sanguigno, anamnesi, lettere di dimissioni a fronte di ricoveri, verbali di pronto soccorso, ecc.).*

**Emendamento 24**

**Proposta di regolamento**
**Allegato – sezione 3 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera d – comma 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| I servizi comprenderanno l'accesso transfrontaliero alle cartelle sanitarie elettroniche e ai servizi elettronici di prescrizione, nonché teleservizi di medicina remota e assistenza a domicilio, servizi semantici multilingui transfrontalieri connessi alla piattaforma essenziale multilingue, l'accesso alle informazioni previdenziali utilizzando l'infrastruttura EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information, | I servizi comprenderanno l'accesso transfrontaliero alle cartelle sanitarie elettroniche e ai servizi elettronici di prescrizione, nonché teleservizi di medicina remota e assistenza a domicilio, servizi semantici multilingui transfrontalieri ***con sistemi di codificazione comuni*** connessi alla piattaforma essenziale multilingue, l'accesso alle informazioni previdenziali utilizzando l'infrastruttura EESSI |

| | |
|---|---|
| scambio elettronico di informazioni previdenziali), ecc. | (Electronic Exchange of Social Security Information, scambio elettronico di informazioni previdenziali), ecc. |

*Motivazione*

*È importante specificare il requisito che i servizi multilingui transfrontalieri adottino codifiche condivise tra gli Stati membri per individuare in modo univoco la semantica attribuita alle singole prestazioni sanitarie (ad esempio di laboratorio analisi, anatomia patologica, radiologia, ecc.).*

## PROCEDURA

| | |
|---|---|
| **Titolo** | Reti transeuropee di telecomunicazioni e abrogazione della decisione n. 1336/97/CE |
| **Riferimenti** | COM(2011)0657 – C7-0373/2011 – 2011/0299(COD) |
| **Commissione competente per il merito**<br>Annuncio in Aula | ITRE<br>15.11.2011 |
| **Parere espresso da**<br>Annuncio in Aula | ENVI<br>15.11.2011 |
| **Relatore**<br>Annuncio in Aula | Oreste Rossi<br>28.11.2011 |
| **Esame in commissione** | 1.3.2012 |
| **Approvazione** | 20.6.2012 |
| **Esito della votazione finale** | +: 53<br>–: 0<br>0: 1 |
| **Membri titolari presenti al momento della votazione finale** | Elena Oana Antonescu, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Lajos Bokros, Martin Callanan, Nessa Childers, Yves Cochet, Chris Davies, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Carl Schlyter, Richard Seeber, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis |
| **Supplenti presenti al momento della votazione finale** | Margrete Auken, Erik Bánki, Cristian Silviu Buşoi, Nikos Chrysogelos, Minodora Cliveti, Gaston Franco, Vittorio Prodi, Birgit Schnieber-Jastram, Rebecca Taylor, Eleni Theocharous, Marita Ulvskog, Andrea Zanoni |
| **Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale** | Véronique Mathieu |